

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

DEL COMUNE DI CODOGNE'

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 28/2/2001)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 e in ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, le forme di gestione. Sono individuate altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio di bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali:
 - a) le entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
 - b) le entrate di natura patrimoniale: sono tutte quelle che non rientrano nella precedente lettera a) quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi;
 - c) ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario l'organo competente determina con apposita deliberazione:
 - a) le aliquote dei tributi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, che a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario;

b) i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori;

c) le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono, nella misura annualmente stabilita.

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le tariffe in vigore.

Art. 5 - Trattamenti agevolati

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esclusioni per le entrate comunali sono individuati dall'organo competente, con apposito atto o nell'ambito degli specifici Regolamenti Comunali di applicazione.

2. Nel caso in cui norme di legge, successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione .

3. Ove le leggi stabiliscono agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente applicabile.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forma di gestione delle entrate

1. Con deliberazione dell'organo competente è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire l'entrata direttamente.

3. E' consentito affidare, mediante convenzione, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n° 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo istituito dall'art. 53 del citato decreto legislativo. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).

2. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere compatibilmente con le risorse assegnate.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, e provvede all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata.

2. In particolare per le entrate tributarie il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e di liquidazione, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza rappresenta l'Ente, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 17 del presente regolamento.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

5. Nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo il Comune collabora attivamente con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

6. La gestione del contenzioso tributario può essere affidata a terzi mediante apposita convenzione.

Art. 10 - Attività di accertamento, liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, del periodo di riferimento, delle modalità e del termine per il versamento.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471, 472, 473 del 23.12.1997, possono essere graduate con delibera adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art. 7.
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior importo dovuto.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata o dalle norme di legge.

Art. 12 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 1, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
4. Per questioni particolarmente complesse, il Comune può chiedere una consulenza esterna per fornire al Funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

TITOLO III ATTIVITÀ' DI RISCOSSIONE

Art. 13 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
2. In alternativa al Tesoriere, è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

3. Per consentire ai contribuenti e agli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, sono introdotte le seguenti modalità di versamento:

- conto corrente postale;
- versamento diretto nelle casse della Tesoreria, in contanti o tramite sistema bancario;
- elettroniche (bancomat e simili).

4. Dette modalità operative entreranno in funzione previa determinazione del Responsabile dell'entrata che fisserà modalità e termini dell'attività.

Art. 14 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910, n° 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n° 602 modificato con D.P.R. 26.02.1999, n° 46.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario, purché il Funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n° 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n° 602, modificato con D.P.R. 26.02.1999, n° 46, le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15.12.1997, n° 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 15 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva possono essere iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 10.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 16 - Importo minimo per riscossione coattiva e rimborsi

1. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 16.04.1999, n° 129 relativamente ai crediti minimi da iscrivere a ruolo, è stabilito in £. 20.000 il limite fino al quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso di somme indebitamente versate, né degli interessi, sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse ad esse correlate.

2. Il valore di cui sopra potrà essere adeguato con provvedimento della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

Art. 17 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Funzionario responsabile annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata computazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) evidente errore materiale del contribuente.

2. Oltre ai casi previsti al comma 1, il Funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- alta probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- sproporzione tra valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 18 - Rappresentanza dell'Ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, il Funzionario responsabile, qualora delegato dal Sindaco, rappresenta il Comune.

2. Il Funzionario responsabile può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992, n° 546 e successive modificazioni.

3. Per quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso in cui il Comune si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 9, comma 6, si rimanda alla specifica convenzione.

Art. 19 - Pagamenti rateali

1. Per importi relativi a debiti arretrati superiori a £. 1.000.000 il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, con provvedimento motivato, una dilazione di pagamento in rate non superiori a sei e di durata complessiva non superiore a diciotto mesi, richiedendo apposita polizza fidejussoria quando il debito supera £. 10.000.000.

2. La dilazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata o, in mancanza, al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 20 – Compensazione e accollo dell'obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria di cui al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni e ai provvedimenti attuativi previsti dall'art. 8 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto dell'obbligazione.

Art. 22 - Vigenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.